

Allegato "A" ai N.ri 158546/44298

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

Titolo I: Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "AMBIENTE SERVIZI S.P.A.".

La società è a totale capitale pubblico ed opera nel rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in San Vito al Tagliamento (PN).

Potranno essere costituite sedi secondarie, filiali o uffici di rappresentanza in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

1. la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche assimilabili, speciali, pericolosi e tossico - nocivi;
2. la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e la loro commercializzazione, recupero e riutilizzo;
3. la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti lo smaltimento e il trattamento di rifiuti di origine urbana e/o industriale;
4. la promozione, coordinazione ed attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, nonché la manutenzione di spazi ed aree verdi;
5. la progettazione, la costruzione, la gestione di acquedotti, centri di approvvigionamento idrico, fognature, collettori fognari ed impianti di depurazione, nonché impianti di riutilizzo dell'acqua;
6. la promozione ed attuazione di interventi e servizi per la gestione amministrativa e tecnica degli enti locali.
7. il servizio di distribuzione del gas e dell'intero ciclo delle risorse energetiche, comprese la produzione e la gestione del calore;
8. la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, anche da fonti secondarie e rinnovabili nonché i servizi di illuminazione pubblica e la gestione dei semafori;
9. la costruzione e la gestione di reti telematiche e di telecomunicazione, di impianti tecnici relativi ad edifici pubblici e privati, nonché la produzione di beni e di servizi nel settore informatico;
10. autotrasporti di cose per conto terzi;

11. gestione reti ed infrastrutture ferroviarie: gestione del servizio di interscambio gomma-rotai e di movimentazione, presa in consegna merci e vagoni ferroviari;
12. servizi cimiteriali: manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, progettazione, costruzione e gestione di cimiteri, tombe, loculi, manufatti ed impianti di cremazione;
13. gestione pubbliche affissioni;
14. gestione calore negli immobili appartenenti agli enti locali o da questi utilizzati a qualsiasi titolo;
15. servizi di tariffazione e riscossione;
16. attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali;
17. attività di promozione, comunicazione e marketing dirette ai cittadini ed alle attività produttive;
18. ogni altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la contrazione di mutui anche ipotecari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in società e consorzi, pubblici o privati, sia italiani che esteri, nonchè concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi.

Almeno l'ottanta per cento del fatturato totale della società deve derivare, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi ricevuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti, rappresentate dai predetti Enti locali e nel territorio di riferimento di questi ultimi.

Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, Ambiente Servizi s.p.a. potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci. La società potrà svolgere tutte le attività di cui al relativo oggetto sociale anche tramite società controllate aventi carattere strumentale. In tal caso, se le attività integrano servizi pubblici di titolarità degli enti locali soci o loro forme associative per l'espletamento dei servizi stessi, è necessario il consenso dell'Ente titolare del servizio pubblico.

Resta esclusa l'attività finanziaria rivolta al pubblico sot-

to qualsiasi forma ai sensi delle vigenti normative di Legge.

Articolo 4

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Titolo II: Capitale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.356.684,00 (duemilionitrecentocinquantaseimilaseicentottantaquattro virgola zero zero) suddiviso in n. 2.356.684 (duemilionitrecentocinquantaseimilaseicentottantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione. La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

Ciascun Ente Pubblico Territoriale socio non può risultare titolare di una quota del capitale superiore al rapporto tra la popolazione rappresentata alla data di ingresso nella compagine sociale e la popolazione rappresentata dall'intera compagine sociale alla stessa data, così come risultanti dall'ultimo censimento anteriore all'ingresso.

In ogni caso nessun soggetto, per qualsiasi motivo, può risultare titolare di una quota del capitale superiore al 15% (quindici per cento).

Articolo 6

Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con le modalità e nei termini da questa stabiliti, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto dell'articolo 5 e dell'articolo 8 del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni già in circolazione.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute così come rilevabile dal libro dei soci alla data della delibera-

zione dell'aumento di capitale.

Qualora l'interesse della Società lo esiga e comunque nei casi in cui è prevista l'adesione di nuovi Enti locali alla convenzione intercomunale di cui all'art. 18-bis del presente statuto, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 7

Azioni

Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto.

Articolo 8

Trasferimenti delle azioni e prelazione

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione dovrà prima offrirli agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarli, con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni da loro già possedute.

In tale caso, il socio deve comunicare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, la volontà di trasferire le proprie azioni o diritti di opzione, ed entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'organo amministrativo deve darne, a sua volta e sempre con lettera raccomandata, contestuale comunicazione agli altri soci.

I soci che intendono concorrere all'acquisto delle azioni o dei diritti di opzione offerti in prelazione devono comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale loro volontà all'organo amministrativo e al socio cedente entro 30 (trenta) giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma che precede.

Scaduto tale ultimo termine senza che gli altri soci abbiano manifestato la loro volontà di acquistare, il socio può trasferire le sue azioni o diritti di opzione a terzi.

Qualora più soci abbiano manifestato la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione, gli stessi saranno ripartiti in proporzione al numero di azioni già possedute. La differenza non ripartibile sarà invece assegnata mediante sorteggio.

L'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione è comunque subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, delle condizioni previste dai commi secondo, terzo, quarto dell'articolo 5 del presente statuto.

Nel caso di trasferimento di azioni o di diritti di opzione in violazione delle condizioni di cui ai sopra ricordati commi secondo, terzo, quarto dell'articolo 5 del presente statuto, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e,

solamente in caso di violazione della condizione di cui al secondo comma dell'articolo 5, non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Qualora l'interesse della Società lo esiga e comunque nei casi in cui è prevista l'adesione di nuovi Enti locali alla convenzione intercomunale di cui all'art. 18-bis del presente statuto, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni che altro socio intenda trasferire, potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 8 bis

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso sulla base degli elementi dell'attivo e del passivo iscritti in bilancio senza tener conto di alcuna rettifica.

Il valore di liquidazione è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. A tal fine un prospetto di valutazione deve essere depositato presso la sede della società a cura dell'organo amministrativo e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e ottenerne copia.

L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. In caso di emissione ai sensi dell'art. 2420 bis c.c. di obbligazioni convertibili, che dovranno essere necessariamente collocate presso enti pubblici locali, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni rimaste inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, fermi restando i limiti di cui all'art. 5 e 8 del presente statuto.

In caso di mancato collocamento entro 30 (trenta) giorni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato a norma dell'art. 2357 del c.c..

Qualora l'interesse della Società lo esiga e comunque nei casi in cui è prevista l'adesione di nuovi Enti locali alla convenzione intercomunale di cui all'art. 18-bis del presente statuto, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso, potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Prestito obbligazionario

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 codice civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Titolo III: Assemblea

Articolo 10

Assemblee

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, in via ordinaria o straordinaria, con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata (PEC), il fax o altro mezzo idoneo allo scopo. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica certificata o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata e / o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dai soci medesimi.

In ogni caso l'assemblea potrà essere convocata anche mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale.

Saranno valide anche le assemblee tenute tramite tele e / o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere l'assemblea. In questi casi l'assemblea si reputa tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. Della modalità di partecipazione prescelta dovrà essere dato atto nel verbale dell'assemblea.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In ogni caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 11

Partecipazione alle assemblee

Il diritto di intervento alle assemblee spetta agli azionisti, direttamente o a mezzo di delegato.

Il diritto di intervento all'assemblea viene esercitato con l'osservanza di quanto dispongono gli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

Articolo 12

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

E' inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale a condizione che nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera a norma di legge.

Articolo 13

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro previsto dalla legge.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. In difetto l'assemblea elegge direttamente il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

E' compito del presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Qualora la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno non sia stata esaurita, il presidente può disporre la continuazione della riunione assembleare entro i successivi cinque giorni.

Articolo 14 bis

Voto per corrispondenza

E' ammesso il voto per corrispondenza:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da

annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera di nomina del Presidente e dei componenti dell'organo amministrativo, per la delibera di approvazione del bilancio e per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di legge che disciplinano l'intervento in assemblea e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possono richiedere e ottenere la scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza l'organo amministrativo deve disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Titolo IV: Amministrazione e rappresentanza

Articolo 15

Organo amministrativo

La composizione dell'organo amministrativo è definita dall'Assemblea nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nel rispetto ed in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, l'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) mem-

bri. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è fissato dall'Assemblea, all'atto della nomina degli stessi.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'art. 18-bis del presente statuto, l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione, ove previsto, viene nominato dall'assemblea dei soci sulla base di preve designazioni effettuate dagli enti locali soci in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili; devono essere in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e aziende pubbliche o private.

Il consiglio di amministrazione può eleggere, a maggioranza assoluta, uno o più vice presidenti, in numero non superiore a tre e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, nonché un segretario anche estraneo al consiglio.

Il vice presidente più anziano sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente più anziano, gli stessi vengono sostituiti dal vice presidente più anziano tra quelli presenti e disponibili.

Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Assemblea osserva le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società in house providing e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'art. 4, comma 4 secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 nonché il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16

Compenso agli amministratori

Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso nella misura e nelle forme che l'assemblea dei soci riterrà opportune.

L'Assemblea determina la remunerazione dell'organo amministrativo nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a capitale interamente pubblico locale come Ambiente Servizi S.p.a..

Articolo 17

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, ove previsto, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministra-

tori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 c.c., il consiglio si riunisce presso la sede della società o altrove, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta dal presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la dimostrabilità della avvenuta ricezione da spedirsi non oltre il quinto giorno precedente la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma o e-mail da spedirsi non oltre il giorno precedente a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita notazione riportata nel libro dei verbali degli amministratori.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate con preferenza da un dipendente della società, nominato dal consiglio di amministrazione.

Saranno valide anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute per tele o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito della gestione della società ed al riguardo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci ai sensi degli articoli 12, 13 e 18-bis del presente statuto, ha facoltà di compiere tutti gli atti gestionali che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 18 bis

Controllo analogo congiunto degli enti locali soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati

Gli enti locali soci, in conformità all'art. 5, comma 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b)

e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo analogo congiunto sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Le modalità di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della società in house providing da parte degli enti locali soci sono disciplinate in apposita convenzione di diritto pubblico conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'esercizio da parte degli enti locali di un controllo, nei confronti della società, analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale disciplinata dalla sopra menzionata convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000, tra gli enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.a. Le deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento intercomunale costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli enti locali esercitano, mediante l'Assemblea di coordinamento intercomunale, anche gli eventuali ulteriori poteri di controllo di cui all'art. 147-quater del d.lgs. n. 267 del 2000.

Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali di Ambiente Servizi S.p.a., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

- 1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla Assemblea di coordinamento intercomunale - disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti locali soci in Ambiente Servizi S.p.a. ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- 2) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale il bilancio di esercizio;
- 3) ad inviare alla Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 appena depositata nella sede della società a norma dell'art. 2429 c.c.;
- 4) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione - nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale ai sensi della sopra ricordata convenzione stipulata tra gli enti locali soci in Ambiente Servizi S.p.a. ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 - al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dalla Assemblea di coordinamento intercomunale.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene an-

che al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di Ambiente Servizi S.p.a..

Pertanto, gli atti di cui al precedente n. 1) devono essere trasmessi e approvati dalla Assemblea di Coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno, l'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, e il Direttore Generale di Ambiente e Servizi S.p.a. espongono apposita relazione davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da Ambiente Servizi S.p.a. nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società (comune), purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare la assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

Articolo 19

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società, con facoltà di nominare avvocati, periti e procuratori alle liti, di fronte a qualunque autorità giudiziaria e/o amministrativa, nonché di fronte ai terzi, e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ove costituito, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente, se nominato più anziano.

In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente la rappresentanza legale spetta al consigliere delegato espressamente designato dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 20

Amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione, ove costituito, ha facoltà di delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci.

Articolo 20 bis

Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applica quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Direzione

La direzione della società può essere affidata ad un Direttore Generale nominato dall'organo amministrativo.

Ove nominato, il Direttore Generale coordina le attività della società ed in particolare:

- a) assiste all'assemblea dei soci ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo amministrativo;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo;
- c) propone all'organo amministrativo la struttura e l'organizzazione dell'azienda.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono svolte, se nominato, dal vice-direttore, o in mancanza, da un dirigente, funzionario o impiegato all'uopo delegato dall'organo amministrativo.

Titolo V: Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 22

Collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, determinandone il compenso.

I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici. In tal caso devono svolgersi con modalità tali che tutti coloro che partecipano possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente le proprie opinioni e il proprio voto. In ogni caso le modalità di svolgimento non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'articolo 2421 c.c.

Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come Ambiente Servizi S.p.a..

Al collegio sindacale possono essere attribuite le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.

Articolo 22 bis

Revisione legale dei conti

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci, sentito il collegio sindacale, incarica della revisione legale dei conti, un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro a norma dell'art. 2409 bis, primo comma, c.c., determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Titolo VI: Bilancio

Articolo 23

Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione, ove costituito, provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, alla compilazione del bilancio di esercizio.

Articolo 24

Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli a riserve straordinarie per speciali stanziamenti, ovvero a riserve facoltative, ovvero ancora deliberi di

rinviarli a futuri esercizi.

I dividendi non riscossi entro il quinto anno successivo dal giorno in cui diventano esigibili, sono prescritti a favore della società.

Articolo 25

Versamenti e finanziamenti dei soci

Il finanziamento dei soci a favore della società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai soci.

Il finanziamento dei soci è fruttifero di interesse a meno che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la società.

I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i soci potranno eseguire saranno essenzialmente infruttiferi e concorreranno a formare il patrimonio netto della società.

Titolo VII: Scioglimento e disposizioni varie

Articolo 26

Scioglimento

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 27

Foro competente

Per qualsiasi controversia di natura giudiziaria che sorga in dipendenza di affari sociali e / o dalla interpretazione o esecuzione del presente statuto il foro competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale della società.

Articolo 28

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società nonché alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e quelle specificamente riferite alle società in house providing come Ambiente Servizi S.p.a..

F.to Isaia Gasparotto

F.to Giovanni Pascatti